



# COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

## (Area Metropolitana di Bari)

**ORDINANZA N. 99**

**Data: 29/12/2023**

**SINDACO**

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTITRE dal Sindaco.

**Oggetto:**

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DI ALLUMINIO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO. RETTIFICA E SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 98 DEL 28/12/2023

**IL SINDACO**

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## IL SINDACO

**VISTO CHE** in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno è ragionevole prevedere una notevole presenza di persone nei luoghi di maggiore aggregazione sociale della città;

**RILEVATA**, in particolare, la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare l'abbandono al suolo e lancio di bottiglie di vetro e lattine che potrebbero arrecare danno al decoro urbano e alle persone nonché costituire ostacolo al regolare deflusso del pubblico presente nel caso in cui fosse necessario uno sgombero d'urgenza;

**RICHIAMATA** la nota del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto *Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*;

**SENTITO** il Comando locale Stazione Carabinieri;

**RITENUTO** di dover provvedere ad assicurare la tutela dei valori prevalenti dell'ordine e sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno e nelle giornate precedenti e seguenti, disponendo nei giorni 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024, dalle ore 12:00 alle ore 24:00:

**- su tutto il territorio comunale il divieto assoluto di somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la somministrazione in contenitori di carta o plastica;**

### VISTI:

- l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 14/2017 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città*", convertito, con modifiche, con Legge n. 48/2017;
- la Circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 del Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017, recante chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui alla normativa richiamata;
- l'art. 650 del Codice penale;

per i motivi innanzi citati in premessa:

### ORDINA

agli esercenti di attività di somministrazione di bevande operanti su tutto il territorio comunale,

**1) il divieto assoluto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione in contenitori di carta o plastica, dalle ore 12,00 alle ore 24,00 dei giorni 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024, fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi, compresi quelli che si avvalgono di spazi esterni ai locali;**

**3) l'obbligo per gli esercenti che somministrano bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;**

### AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e pagamento misura ridotta ad € 50,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle forze di Polizia.

**La presente ordinanza modifica e sostituisce la precedente ordinanza n. 98 del 29.12.2023.**

***DISPONE***

**CHE** la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante affissione all'albo Pretorio e sul sito del Comune;

**CHE** la presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale, locale stazione dei Carabinieri e Guardia di Finanza Comando – Tenenza di Gioia del Colle perché ne curino l'osservanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR Puglia o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL SINDACO**

**f.to Avv. Giovanni Mastrangelo**